

Settore verifiche impianti elettrici	Autorizzazione Ministeriale D.D. Mi.S.E. del 23/12/2019	rev. 03-29/05/2021	pag. 1 di 18
	<b>REGOLAMENTO D'ISPEZIONE</b>	Codifica documento	
Viale della Regione, 6 - CL	DPR 462/2001	<b>RI</b>	

00	12/13/2020	1° emissione	Per. Ind. Emanuele Nicosia	Ing Alberto Giuseppe Lipani	F.to Ing. Alberto G. Lipani
REVISIONE	DATA	OGGETTO	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

## INDICE

1.	SCOPO .....	2
2.	CAMPO DI APPLICAZIONE .....	2
3.	UNITA' ORGANIZZATIVE COINVOLTE.....	2
4.	PRINCIPALI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E NORME DI RIFERIMENTO .....	2
5.	DEFINIZIONI.....	3
6.	QUALIFICA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI.....	6
7.	OBBLIGHI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI LA VERIFICA PERIODICA O STRAORDINARIA DI CUI AGLI ARTICOLI 4,6,7 DEL DPR 462/2001 .....	6
8.	PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE ED ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI VERIFICA – VERIFICA PERIODICA – VERIFICA STRAORDINARIA .....	7
8.1	SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, ASSEGNAZIONE, ESECUZIONE, ESITO DELLA VERIFICA.....	7
8.1.1	VERIFICA PERIODICA.....	8
8.1.1.1	Esclusioni.....	9
8.1.1.2	Obblighi del cliente .....	9
8.1.1.3	Documentazione.....	9
8.1.1.4	Obblighi di ESC .....	9
8.1.2	VERIFICA STRAORDINARIA.....	10
8.1.2.1	Verifica Straordinaria per periodica con esito negativo .....	10
8.1.2.2	Verifica Straordinaria per modifica sostanziale.....	10
8.1.2.3	Verifica Straordinaria richiesta dal cliente .....	11
9.	TEMPISTICA E FASI DELLE ATTIVITÀ D'ISPEZIONE.....	11
9.1	VERIFICA PERIODICA.....	11
9.2	VERIFICHE STRAORDINARIE .....	13
10.	RIESAME DEI VERBALI .....	13
11.	VERBALI CON ESITO NEGATIVO .....	14
12.	CONTENUTO DEI VERBALI.....	14
13.	CONDIZIONI CONTRATTUALI E COMMERCIALI.....	14
13.1	VERIFICA PERIODICA.....	15
13.2	VERIFICA STRAORDINARIA.....	15
13.3	SUBAPPALTO.....	15
13.4	EMISSIONE DELLA FATTURA E MODALITÀ DI PAGAMENTO	15
14.	AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO .....	15
15.	RICUSAZIONE .....	16
16.	PRESCRIZIONI SULL'UTILIZZO E LA DIFFUSIONE DI DOCUMENTI CONTENENTI IL LOGO ESC E IL MARCHIO ACCREDIA .....	16
17.	RECLAMI E RICORSI .....	16
17.1	RECLAMI.....	16
17.2	RICORSI .....	17
18.	CONTROVERSIE.....	17

Settore verifiche impianti elettrici	Autorizzazione Ministeriale D.D. Mi.S.E. del 23/12/2019	rev. 03-29/05/2021	pag. 2 di 18
	<b>REGOLAMENTO D'ISPEZIONE</b>	Codifica documento	
Viale della Regione, 6 - CL	DPR 462/2001	<b>RI</b>	

19. DISTRIBUZIONE.....	18
20. TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI.....	18

## 1. SCOPO

Scopo del presente regolamento è quello di definire le modalità tecniche e amministrative svolte dall'organismo nonché i rapporti con il committente nello svolgimento delle attività di verifica previste dal DPR 462/2001 cioè:

- - verifica delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- - verifica degli impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;
- - verifica degli impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre i 1000V;
- - verifica degli impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

## 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a tutte le attività di verifica, elencate al punto precedente, e messe in atto presso la sede centrale della ESC e/o le eventuali sedi periferiche svolgono nel campo di valutazione della verifica degli impianti elencati al punto 1.

## 3. UNITA' ORGANIZZATIVE COINVOLTE

Area Tecnica

Area Amministrativa

## 4. PRINCIPALI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E NORME DI RIFERIMENTO

Le principali normative applicabili come riferimento all'attività dell'organismo sono di seguito elencate:

- **DPR 462/2001** Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
- **DM 12 settembre 1959** - Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro. (Provvedimento di riferimento antecedente al DPR 462/2001 e da quest'ultimo sostituito nella parte riguardante le procedure di denuncia e omologazione )
- **Legge 1° marzo 1968 n. 186** - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici
- **Legge 5 marzo 1990, n.46** – Norme per la sicurezza degli impianti.
- **DM n° 37/2008** Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici

Settore verifiche impianti elettrici	Autorizzazione Ministeriale D.D. Mi.S.E. del 23/12/2019	rev. 03-29/05/2021	pag. 3 di 18
	<b>REGOLAMENTO D'ISPEZIONE</b>	Codifica documento	
Viale della Regione, 6 - CL	DPR 462/2001	<b>RI</b>	

- **DM 10 marzo 1998** Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
- **DM 1 Agosto 2011 n°151** "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"
- **Guida CEI 0-14** "Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi";
- **CEI EN 61936-1** Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a.- Parte prima Prescrizioni comuni.
- **CEI EN 50522** Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in c.a.
- **CEI EN 62305-1** Protezione contro i fulmini Parte 1: Principi generali
- **CEI 64/8** Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua (Parte 1,2,3,4,5,6,7).
- **Guida CEI 64-56** Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici Criteri particolari per locali ad uso medico
- **Guida CEI 64-17** Guida all'esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri
- **CEI 60079-17 (CEI 31- 34)** Verifica degli impianti elettrici in aree atex
- **Regolamento ACCREDIA RG-01:** "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione — Parte Generale";
- **Regolamento ACCREDIA RG-01-04:** "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione ed Ispezione";

## 5. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si stabiliscono le seguenti definizioni:

- **Alta tensione:** tensione superiore a 1000 V c.a.
- **Bassa tensione:** tensione non superiore a 1 000 V c.a.
- **Cabina:** parte di un sistema di potenza, concentrata in un dato luogo, comprendente soprattutto terminali di linee di trasmissione o distribuzione, apparecchiature, alloggiamenti e che può comprendere anche trasformatori. Generalmente comprende dispositivi necessari per la sicurezza e controllo del sistema (es. dispositivi di protezione).
- **Impianto elettrico:** L'impianto utilizzatore costituito dai circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina, comprese le relative apparecchiature di manovra, sezionamento, interruzione protezione ecc.
- **Impianto elettrico di messa a terra:** insieme di connessioni e di dispositivi necessari per mettere a terra separatamente o congiuntamente apparecchiature o impianti elettrici.
- **Potenza di un impianto elettrico:** potenza di progetto, espressa in kW, che l'impianto elettrico può prelevare in continuo dalla rete, a meno di fenomeni transitori, senza

Settore verifiche impianti elettrici	Autorizzazione Ministeriale D.D. Mi.S.E. del 23/12/2019	rev. 03-29/05/2021	pag. 4 di 18
	<b>REGOLAMENTO D'ISPEZIONE</b>	Codifica documento	
Viale della Regione, 6 - CL	DPR 462/2001	<b>RI</b>	

provocare guasti, danni o il deterioramento di una o più parti e/o componenti dell'impianto.

- **Potenza impegnata da un impianto elettrico:** potenza nominale contrattuale prelevabile dall'impianto senza causare l'intervento dei dispositivi di interruzione da parte del fornitore di E.E.
- **Impianto complesso:** impianto i cui circuiti risultino fisicamente articolati, poco controllabili visivamente per la particolare disposizione dei componenti e/o la estensione dell'impianto, per il numero di possibili alimentazioni, per la presenza di impianti di alta tensione, ecc.
- **Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche:** sistema completo usato per ridurre il danno materiale dovuto alla fulminazione diretta della struttura. È in genere costituito da un LPS (Impianto di protezione esterno) e un SPM (Impianto di protezione interno)
- **Impianto elettrico in ambiente con pericolo di esplosione:** impianti installati in luoghi con pericolo d'esplosione, a causa della presenza di gas, vapori infiammabili e nebbie, polveri combustibili o esplosivi veri e propri.
- **Denuncia di un Impianto Elettrico di Messa a Terra, di un Impianto di Protezione dalle Scariche Atmosferiche o di un Impianto Elettrico in ambienti con pericolo di esplosione:** Comunicazione del datore di lavoro, entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto all' Ente Statale (INAIL ARPA ASP) di controllo ai sensi del DPR 462/2001 e ss.mm.ii. e invio della Dichiarazione di conformità dell'impianto- Attualmente la denuncia è effettuata attraverso la Piattaforma Informatizzata CIVA, attivata dall'INAIL.
- **Omologazione di un Impianto Elettrico di Messa a Terra, di un Impianto di Protezione dalle Scariche Atmosferiche:** Verifica dell'impianto eseguita dall'installatore prima della messa in esercizio, e rilascio al committente della dichiarazione di conformità prevista dall'art. 7 del DM 37/2008;
- **Omologazione di un Impianto Elettrico in ambienti con pericolo di esplosione:** Verifica dell'impianto, condotta dall'ARPA o dall'ASP dopo la messa in esercizio dell'impianto e dell'invio, a cura del datore di lavoro, ai detti Enti competenti per territorio della dichiarazione di conformità dell'impianto prevista dall'art. 7 del DM 37/2008;
- **Ambienti a maggior rischio in caso d'incendio:** ambienti di lavoro, i quali, a causa delle particolari condizioni ambientali (affollamento, presenza di materiali combustibili e infiammabili, strutture portanti e o separanti in legno o altri materiali combustibili, assenza di compartimentazione e di adeguati mezzi o sistemi di rilevazione ed estinzione incendi) presentano in caso d'incendio un rischio di danni alle persone alle cose e agli animali maggiore di quello degli ambienti ordinari. La valutazione deve essere fatta a livello progettuale o dal datore di lavoro, sulla base di considerazioni, che tengano conto delle situazioni sopra richiamate. In assenza si considerano a maggior rischio le attività elencate nel DM 1 agosto 2011 n° 151, o regolamentate da specifiche prescrizioni dei VV.F.
- **Modifica sostanziale di un impianto:** trasformazione dell'impianto, che interessi tutto l'impianto o la parte di consegna dell'EE (Vedi Guida CEI 0-14 punto 2.4.5)

Settore verifiche impianti elettrici	Autorizzazione Ministeriale D.D. Mi.S.E. del 23/12/2019	rev. 03-29/05/2021	pag. 5 di 18
	<b>REGOLAMENTO D'ISPEZIONE</b>	Codifica documento	
Viale della Regione, 6 - CL	DPR 462/2001	<b>RI</b>	

- **Verifica Periodica:** verifica prevista dagli articoli 4 e 6 del DPR 462/2001, al cui obbligo il datore di lavoro deve adempiere con la periodicità sotto riportata, eseguita da ESC, dall'ARPA o dall'ASP secondo le modalità di cui alla guida CEI 0-4 su un impianto, appartenente ad una delle seguenti tipologie:

- Impianti di messa a terra di impianti elettrici con periodicità quinquennale ad eccezione di:
  - locali ad uso medico compresi i centri estetici;
  - cantieri temporanei e mobili;
  - impianti a maggior rischio in caso d'incendio
  - per i quali la periodicità è biennale
- Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche con periodicità quinquennale con le stesse eccezioni di cui al punto precedente (periodicità biennale)
- Impianti elettrici in ambiente con pericolo di esplosione, con periodicità biennale.

La finalità della verifica periodica è il controllo del mantenimento dei requisiti di sicurezza dell'impianto nel tempo.

- **Verifica straordinaria:** verifica prevista dall'articolo 7 del DPR 462/2001, nei seguenti casi:

- Verifica periodica con esito negativo
- Modifica sostanziale dell'impianto
- Richiesta del datore di lavoro

eseguita da ESC secondo le modalità di cui alla guida CEI 0-4 su un impianto, appartenente ad una delle tipologie, elencate al punto precedente.

- **Verifica a Campione:** Verifica eseguita a campione da parte dall'ente Statale deputato a tale attività (Attualmente INAIL) sugli impianti oggetto di denuncia da parte del datore di lavoro

- **Progettista:** professionista iscritto in un ordine professionale che redige, secondo le proprie competenze, e sottoscrive il progetto di un impianto elettrico o di protezione dalle scariche atmosferiche o una dichiarazione di rispondenza ex art. 7 comma 2 DM 37/2008.

- **Installatore:** la persona fisica o giuridica, che si assume la responsabilità della realizzazione di un impianto elettrico o di protezione dalle scariche atmosferiche, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del DM 37/2008. Redige la dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del DM 37/2008;

- **Cliente:** persona fisica o giuridica, datore di lavoro, che liberamente si rivolge ad ESC per richiedere l'esecuzione di una delle verifiche periodiche o straordinarie previste dal DPR 462/2001

- **Incarico:** accordo sottoscritto dal L.R. ESC e dal cliente mediante il quale quest'ultimo affida mandato ad ESC, per l'espletamento di un'attività di verifica.

- **DA:** direzione amministrativa ESC;

Settore verifiche impianti elettrici	Autorizzazione Ministeriale D.D. Mi.S.E. del 23/12/2019	rev. 03-29/05/2021	pag. 6 di 18
	<b>REGOLAMENTO D'ISPEZIONE</b>	Codifica documento	
Viale della Regione, 6 - CL	DPR 462/2001	<b>RI</b>	

- **DT:** direzione tecnica ESC;
- **UP:** ufficio programmazione ESC
- **DG:** direttore generale ESC;
- **RGQ:** responsabile garanzia qualità ESC;

## 6. QUALIFICA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

I soggetti richiedenti le prestazioni di verifica di cui al punto 5 sono datori di lavoro con lavoratori dipendenti, che operano in strutture o ambienti, nei quali sono presenti impianti elettrici, dotati di impianti di messa a terra e in strutture protette da impianti di protezione dalle scariche atmosferiche.

## 7. OBBLIGHI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI LA VERIFICA PERIODICA O STRAORDINARIA DI CUI AGLI ARTICOLI 4,6,7 DEL DPR 462/2001

I soggetti richiedenti le attività verifica nella persona del Datore di Lavoro si impegnano a sottoscrivere le clausole del contratto di verifica, (codifica documento MVER) e nello specifico si impegnano a:

- a) Comunicare i dati identificativi amministrativi e fiscali dell'organizzazione proprietaria dell'impianto da verificare e il nominativo del Datore di Lavoro;
- b) Specificare la tipologia d'impianto per la quale è richiesta la verifica, e fornire i dati o documenti amministrativi, progettuali o commerciali, richiesti da ESC al fine di configurare l'impianto ed acquisire le informazioni necessarie alla elaborazione del preventivo di spesa in misura non inferiore al tariffario ufficiale in vigore;
- c) Comunicare per ciascuna fornitura elettrica i dati riguardanti la tensione di alimentazione, la potenza elettrica, la localizzazione, l'estensione degli edifici o aree interessate dalla attività di verifica richiesta;
- d) Visionare attentamente il preventivo di spesa della verifica;
- e) Sottoscrivere il contratto di verifica in caso di accettazione delle condizioni economiche e regolamentari proposte da ESC;
- f) informare ESC circa gli adempimenti a carico del datore di lavoro riguardanti gli obblighi di denuncia, omologazione dell'impianto e registrazione nel portale CIVA dell'INAIL
- g) Acquisire valutare e accettare il programma di verifica predisposto dal verificatore ESC e in caso di impianto complesso nominare il Responsabile d'Impianto e/o il Preposto di Sito, alla attività di verifica, in possesso di adeguata qualifica (PES), acquisita dopo somministrazione di formazione, secondo il programma previsto dalla norma CEI 11-27. Tali figure assumono la responsabilità di esecuzione in sicurezza delle attività; Il responsabile d'Impianto o il preposto redige il piano di lavoro da mettere in atto durante l'esecuzione delle verifiche. Il Responsabile o il Preposto accompagnano il Verificatore ESC durante lo svolgimento delle verifiche o incaricano una persona esperta.
- h) collaborare affinché tale programma sia eseguito agevolmente e siano facilitati gli accessi ai luoghi, alla documentazione, e alle aree oggetto dell'attività di valutazione;

Settore verifiche impianti elettrici	Autorizzazione Ministeriale D.D. Mi.S.E. del 23/12/2019	rev. 03-29/05/2021	pag. 7 di 18
	<b>REGOLAMENTO D'ISPEZIONE</b>	Codifica documento	
Viale della Regione, 6 - CL	DPR 462/2001	<b>RI</b>	

- i) esibire al verificatore la seguente documentazione o preferibilmente fornirne copia a ESC prima della data di esecuzione della verifica:
- dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ex art.7 L. 46/90 o art.7 DM 37/2008, rilasciata dall'installatore; in alternativa Dichiarazione di Rispondenza ex art. 7 comma 6 DM 37/2008, rilasciata da un professionista iscritto ad un Albo Professionale, in possesso dei requisiti minimi, richiesti al redattore della Di.Ri o, per gli impianti non ricadenti nell'ambito di applicazione delle suddette leggi dichiarazione di conformità alla Regola dell'Arte datata e rilasciata dall'installatore;
  - Elaborati progettuali degli impianti oggetto di verifica (Il progetto dell'impianto è un obbligo di legge. Fanno eccezione solo per alcune tipologie d'impianto con potenza inferiore a 6 kW almeno per quanto attiene agli impianti ricadenti nell'ambito del DM 37/08 o della precedente legge 46/90.
  - Il verbale di omologazione in caso di impianti elettrici e di protezione dalle scariche atmosferiche in ambienti con pericolo di esplosione
  - Copia dei verbali precedenti di verifica periodica o straordinaria.
- j) organizzare in tempo utile il lavoro o la produzione all'interno di uffici, sedi, o reparti, affinché le prove strumentali non comportino interruzioni non previste, perdite di dati o danni alle filiere o infortuni al personale;
- k) accettare la clausola contrattuale in base alla quale ESC potrà eventualmente eseguire le verifiche alla presenza di uno o più ispettori Accredia, in affiancamento al verificatore ESC.
- l) gestire i reclami secondo quanto specificato al par. 17.**

## 8. PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE ED ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI VERIFICA – VERIFICA PERIODICA – VERIFICA STRAORDINARIA

### 8.1 SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, ASSEGNAZIONE, ESECUZIONE, ESITO DELLA VERIFICA

In seguito a richiesta di esecuzione di una o più prestazioni di verifica, pervenuta ad ESC da parte del Cliente, l'ufficio amministrativo provvede alla verifica della fattibilità della prestazione richiesta e quindi alla formalizzazione dell'incarico tra le parti secondo la specifica procedura, che si perfeziona con l'accettazione del cliente delle condizioni proposte e con l'impegno da parte di ESC di procedere secondo le modalità di seguito illustrate e le tempistiche riportate nell'apposito paragrafo del presente regolamento. La sottoscrizione dell'incarico e la relativa data costituiscono riferimento rispetto alla tempistica. L'incarico tipo adottato è quello previsto da ESC, Codifica come da allegati alla procedura PA 30 "riesame contratto".

Contestualmente alla richiesta d'incarico, l'ufficio Amministrativo riceve le informazioni e la documentazione tecnica, consegnata dal cliente e, se tale documentazione è formalmente completa, la **D.A.** trasmette il fascicolo alla **D.T.**, che lo esamina, emette parere circa l'accettabilità o meno della richiesta e rinvia il fascicolo alla **D.A.**; quest'ultima provvede:

- in caso di parere positivo della D.T. a :
- fare firmare l'incarico al Direttore Generale;

Settore verifiche impianti elettrici	Autorizzazione Ministeriale D.D. Mi.S.E. del 23/12/2019	rev. 03-29/05/2021	pag. 8 di 18
	<b>REGOLAMENTO D'ISPEZIONE</b>	Codifica documento	
Viale della Regione, 6 - CL	DPR 462/2001	<b>RI</b>	

- inviare al cliente copia dell'incarico firmato;
- prendere in carico l'attività da svolgere.

La procedura prevede l'espletamento dei seguenti passi:

1. In seguito alla sottoscrizione del contratto da parte del cliente la D.A. assegna la pratica ad un ispettore ESC o uno staff di ispettori, abilitati al tipo di prestazione richiesta, e provvede alla programmazione delle attività di verifica.
2. In caso di incarico a più ispettori, quello con maggiore anzianità lavorativa presso ESC assume l'onere di redazione del programma di verifica e di coordinatore dello staff.
3. - L'Ispettore consegna alla D.A il piano di verifica nei tempi previsti dalla procedura PA40 Assegnazione pratiche;
4. La D.A. comunica al Cliente:
  - a. il programma di verifica (data, ora, reparti o aree );
  - b. il/i nominativi del/degli ispettore/i.
  - c. In caso di Impianto Complesso, la richiesta di nomina del preposto di sito e/o del responsabile d'impianto e la redazione del Piano di verifica da inviare prima della data di esecuzione della verifica o da visionare in sito previo accordo.
  - d. Per impianti semplici il piano di verifica è concordato per le vie brevi sul posto nel corso di una riunione preliminare.

L'assegnazione dell'attività viene posta a conoscenza della DT e al cliente; Quest'ultimo può richiedere variazioni, sia in relazione all'assegnazione che alla tempistica.

Il Cliente con la sottoscrizione del contratto s'impegna affinché:

- a. sia possibile l'accesso ai luoghi e agli impianti;
- b. sia presente il personale specializzato, per consentire l'esecuzione di tutte le prove previste dall'ispezione.
- c. Siano messe in atto le procedure necessarie e specificate al paragrafo 7 punti g) ed h) affinché l'attività di verifica possa svolgersi in sicurezza. Si impegna inoltre a
- d. Siano reperiti resi visionabili i documenti di cui al punto i) in suo possesso.

Il certificato e gli allegati con l'esito dell'attività ispettiva vengono rilasciati al termine dell'attività ispettiva, e dopo riesame del verbale e del rapporto, condotto da altro ispettore ESC, in possesso della competenza per l'area di verifica, oggetto della prestazione. ESC s'impegna a consegnare la documentazione relativa alla prestazione richiesta secondo la tempistica riportata al paragrafo 9 tempistica.

In caso di parere negativo della **D.T.** circa l'accettabilità della prestazione la **D.A.** opera secondo le indicazioni della **D.T.** sulla base della motivazione, secondo la procedura specifica. (riesame contratto PA30). La pratica si chiede con la comunicazione al cliente del diniego della prestazione richiesta.

### 8.1.1 VERIFICA PERIODICA.

La verifica periodica si esegue con la frequenza specificata al punto 5 sulle seguenti tipologie d'impianto:

- m) Impianti di messa a terra di impianti elettrici;



Settore verifiche impianti elettrici	Autorizzazione Ministeriale D.D. Mi.S.E. del 23/12/2019	rev. 03-29/05/2021	pag. 9 di 18
	<b>REGOLAMENTO D'ISPEZIONE</b>	Codifica documento	
Viale della Regione, 6 - CL	DPR 462/2001	<b>RI</b>	

- n) Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche;
- o) Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.

Il Datore di Lavoro dell'attività soggetta a verifica periodica a norma degli articoli 4 e 6 del DPR 462/2001, è tenuto a fare effettuare la verifica ad un ente autorizzato, al fine di accertare che l'impianto mantenga nel tempo i requisiti di sicurezza, e i lavoratori dipendenti siano preservati da infortuni e che eventuali prescrizioni impartite precedentemente, allo scopo suddetto o in ottemperanza a norme e regolamenti cogenti, nel frattempo emanati, siano eseguite. Pertanto, potranno chiedere a ESC l'esecuzione di tale verifica.

#### 8.1.1.1 Esclusioni

Rimangono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento le seguenti tipologie di attività:

- a) Impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche delle industrie estrattive;
- b) le verifiche degli impianti di terra degli esercizi telefonici ad eccezione di quelli dei locali dove i concessionari di servizi telefonici esercitano le attività commerciali e gestionali, compreso l'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche;
- c) gli impianti dell'ENEA;
- d) gli impianti di produzione di energia elettrica ad eccezione degli ambienti dove le aziende svolgono le attività commerciali e gestionali;
- e) le industrie militari come definite dall'articolo 1 del DPR 18 novembre 1965 n.1481 e dall'articolo 2 del DM 29 dicembre 1977 emanato dal Ministero della Difesa

#### 8.1.1.2 Obblighi del cliente

Il datore di lavoro, richiedente la verifica periodica si uniforma al presente regolamento e accetta di mettere in atto tutte le attività di propria competenza di cui al paragrafo 7 punti g), h), I) prima dell'inizio dell'attività di verifica.

#### 8.1.1.3 Documentazione

Per quanto riguarda gli obblighi di cui al punto I) (Documentazione), qualora il cliente non fosse in possesso di tutta o parte della documentazione, ESC valuterà caso per caso se procedere ugualmente alla esecuzione della verifica o comunicare il diniego motivato e integrato dei provvedimenti da adottare al fine di potere procedere alla accettazione dell'incarico.

#### 8.1.1.4 Obblighi di ESC

ESC deve:

procedere all'espletamento delle varie fasi della procedura di verifica periodica secondo quanto previsto al punto 9.3;

- rilasciare al cliente il verbale di verifica con l'esito della stessa.
- comunicare al Servizio S.PRE.S.A.L dell'ASP competente per territorio eventuali gravi violazioni alle norme, che comportino situazioni di rischio per l'incolumità dei lavoratori, Il verbale, sottoscritto dal Verificatore, esecutore dell'esame documentale e delle prove in campo e dal Verificatore esecutore del riesame, conterrà il valore delle principali misure eseguite, la marca e il tipo di strumentazione utilizzata, e le eventuali prescrizioni e le motivazioni che hanno determinato l'eventuale esito negativo dell'ispezione.

Settore verifiche impianti elettrici	Autorizzazione Ministeriale D.D. Mi.S.E. del 23/12/2019	rev. 03-29/05/2021	pag. 10 di 18
	<b>REGOLAMENTO D'ISPEZIONE</b>	Codifica documento	
Viale della Regione, 6 - CL	DPR 462/2001	<b>RI</b>	

## 8.1.2 VERIFICA STRAORDINARIA

La verifica straordinaria è prevista nei casi citati all'art. 7 comma 2 del DPR 462/2001 cioè:

- esito negativo della verifica periodica;
- modifica sostanziale dell'impianto;
- richiesta del datore del lavoro

La verifica straordinaria deve essere richiesta anche in caso di verifica con esito negativo, eseguita a campione da parte degli enti abilitati alla esecuzione delle verifiche a campione.

### 8.1.2.1 Verifica Straordinaria per periodica con esito negativo

Il Datore di Lavoro dopo avere rimosso tutte le cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica periodica, è tenuto a richiedere la verifica straordinaria.

Se è già stato stipulato un contratto per l'esecuzione della verifica periodica, che contempla anche l'affidamento della verifica straordinaria, e il tacito rinnovo, ESC, a seguito di richiesta da parte del cliente, procede all'assegnazione della verifica e alle fasi successive, come previsto nel caso di verifica periodica.

In caso contrario vale la stessa procedura, prevista per l'acquisizione del contratto di verifica periodica fino alla firma del contratto. Le fasi successive ripercorrono l'iter della verifica periodica.

Gli obblighi del Cliente e quelli di ESC, la tempistica, e le fasi della procedura fino alla consegna del verbale al cliente sono identici a quelli specificati per la verifica periodica.

L'esecuzione della verifica straordinaria non modifica la periodicità delle verifiche periodiche.

### 8.1.2.2 Verifica Straordinaria per modifica sostanziale

La verifica sostanziale di un impianto può essere costituita a titolo esemplificativo da:

- 1) Modifica della tensione di alimentazione da BT a MT e viceversa;
- 2) Ampliamento dell'impianto con la realizzazione di nuovi circuiti o di nuove cabine per gli impianti alimentati in MT;
- 3) Cambiamento di destinazione d'uso del locale o fabbricato
- 4) Rifacimento parziale o totale dell'impianto;
- 5) Aumento della potenza elettrica

Il datore di lavoro invierà richiesta formale ad ESC, elencando nel dettaglio le modifiche all'impianto e allegando la documentazione di cui al punto I). del par. 7. In caso di contratto già in essere, antecedente alle modifiche, il cliente invierà ad ESC la documentazione integrativa o sostitutiva rispetto a quella già precedentemente trasmessa e esaminata.

Settore verifiche impianti elettrici	Autorizzazione Ministeriale D.D. Mi.S.E. del 23/12/2019	rev. 03-29/05/2021	pag. 11 di 18
	<b>REGOLAMENTO D'ISPEZIONE</b>	Codifica documento	
Viale della Regione, 6 - CL	DPR 462/2001	<b>RI</b>	

Acquisita la documentazione, se è già stato stipulato un contratto per l'esecuzione della verifica periodica, che contempra anche l'affidamento della verifica straordinaria, e il tacito rinnovo, ESC, a seguito di richiesta da parte del cliente, procede all'assegnazione della verifica e alle fasi successive, come previsto nel caso di verifica periodica.

In caso contrario la DT valuta l'accettabilità dell'incarico. Le fasi successive coincidono con quelle previste in caso di richiesta di verifica periodica.

Gli obblighi del Cliente e quelli di ESC, la tempistica, e le fasi della procedura fino alla consegna del verbale al cliente sono identici a quelli specificati per la verifica periodica.

L'esecuzione della verifica straordinaria non modifica la periodicità delle verifiche periodiche. Il verbale di verifica straordinaria riporterà anche l'elenco delle modifiche apportate all'impianto

### 8.1.2.3 Verifica Straordinaria richiesta dal cliente

Il cliente può richiedere la verifica straordinaria anche per cause non riconducibili a modifica sostanziale.

In questo caso deve rendere note e dettagliare le motivazioni della richiesta, che può scaturire a titolo esemplificativo dalle seguenti circostanze:

- 1) Infortunio occorso ai lavoratori (incidente)
- 2) Guasto o altro evento che avrebbe potuto causare un infortunio, non concretizzatosi solo per cause fortuite (quasi incidente)
- 3) Incendio;
- 4) Cambiamento o introduzione di modifiche all'attività esercitata.
- 5) Altra causa che possa avere generato o manifestato una perdita di sicurezza dell'impianto.

Il datore di lavoro invierà richiesta formale ad ESC, elencando nel dettaglio le motivazioni che lo hanno indotto a richiedere la verifica straordinaria. In caso di contratto già in essere, antecedente alle modifiche, ESC procederà con la programmazione e l'esecuzione della verifica.

La procedura di acquisizione del contratto, le altre successive, la tempistica, e gli obblighi del cliente e di ESC sono identiche alla quella applicata per la verifica periodica.

## 9. TEMPISTICA E FASI DELLE ATTIVITÀ D'ISPEZIONE

### 9.1 VERIFICA PERIODICA

In seguito alla consegna da parte del cliente della documentazione di cui al par. 7 la DA dopo l'esame formale, se non riscontra carenze, e quindi non invita il cliente a consegnare i documenti mancanti, trasmette il fascicolo alla DT che esprime parere circa l'accettabilità della richiesta. Se tale parere è positivo si può procedere alla stipula del contratto. Una volta stipulato il contratto, mediante sottoscrizione da entrambe le parti dell'apposito modello ESC, l'ufficio amministrativo provvede a caricare nel proprio registro informatico i dati relativi all'impianto da verificare, che pertanto è inserito nella

Settore verifiche impianti elettrici	Autorizzazione Ministeriale D.D. Mi.S.E. del 23/12/2019	rev. 03-29/05/2021	pag. 12 di 18
	<b>REGOLAMENTO D'ISPEZIONE</b>	Codifica documento	
Viale della Regione, 6 - CL	DPR 462/2001	<b>RI</b>	

programmazione dell'attività di verifica. L'U.P. inserisce l'impianto nella programmazione delle verifiche, assegnandola ad un ispettore secondo le indicazioni impartite dall'DT in data tale da rispettare il seguente scadenziario:

- Esecuzione dell'esame documentale, dell'esame a vista e delle prove strumentali entro 15gg lavorativi dalla sottoscrizione del contratto;
- Redazione del verbale e del rapporto di verifica, riesame e consegna al cliente del verbale entro 20 gg lavorativi dalla sottoscrizione del contratto.

L'ufficio Programmazione trasmette al cliente il programma di verifica, e il nominativo dell'ispettore con 10 gg di anticipo sulla data di inizio delle operazioni di verifica. Inoltre, al Cliente è comunicato il nominativo dell'ispettore incaricato.

L'ispettore nella data e nell'ora di programmazione procede alla esecuzione delle operazioni di verifica, che si svolgono rispettando la seguente sequenza:

- 1 Riunione preliminare alla presenza del preposto del committente
- 2 Esame documentale
- 3 Esame a vista
- 4 Prove strumentali

Nel corso della verifica l'ispettore compila le check list, allegate alle procedure tecniche specifiche a seconda della tipologia d'impianto.

Al termine delle operazioni l'ispettore, prima di congedarsi comunica al preposto eventuali anomalie gravi, riscontrate a carico degli impianti affinché possano essere presi provvedimenti tempestivi, che evitino situazioni di pericolo.

L'ispettore entro 5 giorni lavorativi dalla data di esecuzione della verifica invia il verbale e il rapporto in formato elettronico all'Ufficio Programmazione e consegna la documentazione cartacea, prelevata prima della esecuzione della verifica.

L'U.P., elaborato il verbale, assegna il riesame consegnando anche la documentazione d'impianto. Il riesaminatore incaricato espleta il riesame in formato elettronico secondo le modalità di cui al paragrafo 10.

Eseguito il riesame, il riesaminatore riconsegna la documentazione all'Ufficio Programmazione.

Se l'esito del riesame non è concorde con l'esito della verifica viene interessata la D.T. (Vedere Par. 10)

L'U.P. provvede inoltre a:

- stampare il verbale;
- caricare l'esito e i dati della verifica nell'archivio informatico ESC;
- trasmettere al cliente copia del verbale entro 10 gg lavorativi;
- archiviare le altre due copie del verbale e la documentazione dell'impianto verificato.

Qualora in occasione della Verifica Periodica, l'ispettore riscontri modifiche apportate all'impianto e non comunicate precedentemente alla pianificazione, ESC provvede ad effettuare la contestuale verifica straordinaria, solo con la disponibilità della relativa documentazione, attestante la modifica dell'impianto, altrimenti la verifica si annulla e al cliente spetterà l'onere delle relative spese di gestione della pratica, quantificabili nel 40% del costo della verifica programmata. La verifica dovrà essere riprogrammata con richiesta da parte del committente di contestuale verifica periodica e straordinaria.

Le verifiche periodiche successive al primo incarico, qualora il contratto non sia stato disdettato, con le modalità e tempi, previsti nel contratto stesso, saranno riprogrammate

Settore verifiche impianti elettrici	Autorizzazione Ministeriale D.D. Mi.S.E. del 23/12/2019	rev. 03-29/05/2021	pag. 13 di 18
	<b>REGOLAMENTO D'ISPEZIONE</b>	Codifica documento	
Viale della Regione, 6 - CL	DPR 462/2001	<b>RI</b>	

con le stesse modalità, e in tempo utile affinché non siano superate le scadenze biennali o quinquennali rispetto all'ultima verifica eseguita.

## 9.2 VERIFICHE STRAORDINARIE

Se la richiesta riguarda l'esecuzione di una verifica straordinaria, su un impianto non ancora coperto da contratto, sottoscritto da ESC e dal cliente, la procedura di verifica segue lo stesso iter, descritto al paragrafo precedente per la verifica periodica. In particolare, Esc, in seguito alla ricezione della richiesta da parte del Committente, alla consegna della documentazione e all'esame della DT, stipula il contratto e avvia la fase di affidamento e programmazione della verifica. ESC espleta la richiesta entro 15 gg lavorativi a decorrere dal ricevimento della suddetta documentazione completa (Par. 9).

Se la richiesta riguarda l'esecuzione di una verifica straordinaria, su un impianto coperto da contratto tra ESC e il cliente, la DA, ottenuto l'assenso da parte della DT, avvia la procedura di assegnazione ed esecuzione, descritta per la verifica periodica. ESC espleta la richiesta entro 15 gg lavorativi a decorrere dal ricevimento della suddetta documentazione completa

In caso di verifica straordinaria contestuale a verifica periodica l'ispettore invia all'U.P. due verbali in formato elettronico, rispettivamente: verbale di verifica straordinaria, verbale di verifica periodica.

La data di esecuzione di una verifica straordinaria non contestuale alla periodica non modifica di regola la data entro la quale deve essere eseguita la verifica periodica biennale o quinquennale successiva, salvo esplicita richiesta di esecuzione della verifica straordinaria e contestuale periodica da parte del committente.

Qualora l'ispettore in sede di verifica straordinaria abbia eseguito nell'espletamento della stessa tutti i controlli, che si eseguono in verifica periodica, lo annota nel verbale e lo rende noto all'U.P.. In tal caso la verifica sarà registrata opportunamente affinché la data di scadenza della verifica periodica sia computata a partire dalla data di esecuzione della verifica straordinaria eseguita.

ESC, in relazione all'andamento della propria attività interna e al carico di lavoro dei propri ispettori, per valide motivazioni di forza maggiore, potrà derogare alla tempistica indicata nei precedenti paragrafi, fatto salvo quanto pattuito contrattualmente, anche in caso di condizioni di miglior favore, eventualmente richieste dal cliente e da ESC accolte.

## 10. RIESAME DEI VERBALI

L'ispettore incaricato, in seguito all'attività ispettiva e alla elaborazione, della documentazione prevista (verbale d'ispezione, rapporto d'ispezione, liste di riscontro, ecc...), consegna o invia la documentazione prodotta all'U.P. Quest'ultimo entro il tempo massimo di 4 giorni dalla data di redazione dei documenti da parte dell'ispettore (nel caso di rapporto con esito negativo entro 4 giorni), assegna il riesame al DT o al Sostituto del DT. L'incaricato del riesame determina uno dei seguenti esiti:

Settore verifiche impianti elettrici	Autorizzazione Ministeriale D.D. Mi.S.E. del 23/12/2019	rev. 03-29/05/2021	pag. 14 di 18
	<b>REGOLAMENTO D'ISPEZIONE</b>	Codifica documento	
Viale della Regione, 6 - CL	DPR 462/2001	<b>RI</b>	

- approva e ritrasmette tutto all'U.P, che espleta le fasi successive fino a completamento della pratica e invio della documentazione alle parti interessate (committente, proprietario, manutentore, ufficio ascensori) e archiviazione della documentazione interna;
- non approva e invia la documentazione alla DT che adotterà opportuni provvedimenti tra cui:
  - o acquisizione di altra documentazione;
  - o ripetizione del riesame;
  - o ripetizione di una o più fasi della verifica.

L'U.P. provvede a programmare l'attività richiesta dalla DT, se necessario con priorità rispetto alle altre attività, oggetto di programmazione.

Il riesame dei verbali di verifica periodica o straordinaria è assegnato dall'Ufficio Programmazione ad un Ispettore tra quelli in attività secondo il criterio stabilito dalla DT cioè ad Ispettori abilitati da ESC alla esecuzione delle verifiche suddette ad esclusione dell'ispettore, che ha eseguito la verifica. Il riesame anche nei casi in cui è interessata la D.T. deve rispettare la tempistica stabilita ai paragrafi 9.3.1 e 9.3.2.

## 11. VERBALI CON ESITO NEGATIVO

Se la verifica ha esito negativo l'ispettore elabora il verbale entro 1g lavorativo/ 24 ore e consegna la documentazione alla Dir. Amministrativa

La direzione amministrativa assegna nello stesso giorno il riesame al DT o al Sostituto DT, che esegue il riesame entro 2gg/48 ore e se l'esito del verbale è confermato, lo sottoscrive e lo riconsegna con tutta la documentazione alla Dir. Ammin., la quale provvede nello stesso giorno ad inviarlo al cliente e agli Organi di Vigilanza.

## 12. CONTENUTO DEI VERBALI

Il verbale d'ispezione riporta le seguenti informazioni:

- L'identificazione e i dati del cliente;
- L'identificazione e la descrizione dell'impianto (sottoposto ad ispezione);
- L'anno di installazione, il progetto dell'impianto e la dichiarazione di conformità ai sensi della L. 46/90 o DM 37/08 ove richiesti;
- La data di inizio e fine dell'ispezione;
- La strumentazione utilizzata
- Il nome e cognome dell'ispettore
- Le non conformità rilevate
- Le prescrizioni
- Il risultato delle principali misure strumentali
- L'esito della verifica
- Il numero di ore impiegate per la verifica.

## 13. CONDIZIONI CONTRATTUALI E COMMERCIALI

Settore verifiche impianti elettrici	Autorizzazione Ministeriale D.D. Mi.S.E. del 23/12/2019	rev. 03-29/05/2021	pag. 15 di 18
	<b>REGOLAMENTO D'ISPEZIONE</b>	Codifica documento	
Viale della Regione, 6 - CL	DPR 462/2001	<b>RI</b>	

### 13.1 VERIFICA PERIODICA

L'incarico per la prestazione di verifica periodica ha validità biennale o quinquennale secondo la frequenza per tipologia d'impianto stabilita da, DPR 462/2001 e s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta da una delle parti inviata almeno 60 giorni prima della scadenza; è oneroso per il cliente e s'intende riferito al singolo impianto, alimentato a valle del punto di consegna della E.E. e ad una sola verifica nell'arco del periodo di validità. ESC assolve al proprio obbligo contrattuale con l'esecuzione da parte di un proprio ispettore della verifica alla presenza del personale preposto, incaricato dal Cliente. Alla fine della verifica l'Ispettore ESC redige un verbale e un rapporto di verifica su appositi modelli, che sottoscrive. Il verbale di verifica è inviato al cliente dopo riesame da parte di altro Ispettore.

### 13.2 VERIFICA STRAORDINARIA

La verifica straordinaria (vedi par. 9.2) è richiesta dal cliente nei seguenti casi:

- Verifica periodica con esito negativo
- Modifica sostanziale dell'impianto
- Richiesta del datore di lavoro

ed è onerosa per il cliente.

Se la richiesta si riferisce a un impianto coperto da incarico di verifica periodica, stipulato con ESC, si provvederà all'esecuzione della verifica straordinaria, non appena sarà pervenuta la comunicazione di esecuzione dei lavori necessari alla rimozione delle cause, che hanno determinato l'esito negativo della periodica, ovvero la documentazione, riguardante le modifiche. La verifica straordinaria sarà programmata dall'ufficio amministrativo ESC con priorità rispetto alle verifiche periodiche e segue la stessa procedura tecnica, amministrativa e contabile di una verifica periodica.

Se non si tratta di impianto coperto da incarico di verifica periodica si applica la stessa procedura prevista per il conferimento d'incarico di verifica periodica e la stessa tempistica.

### 13.3 SUBAPPALTO

Esc non ricorre al subappalto delle prestazioni di propria competenza

### 13.4 EMISSIONE DELLA FATTURA E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'ufficio Amministrativo ESC emette fattura per ogni verbale pervenuto da parte della DT o da parte di suoi ispettori. L'importo della fattura sarà rispondente a quanto riportato nell'incarico eventualmente maggiorato in relazione a prestazioni aggiuntive, per cause non prevedibili all'atto della stipula dell'incarico, ma contemplate nel tariffario ESC. Il cliente, salvo condizioni di miglior favore, pattuite in sede contrattuale, s'impegna a pagare la fattura emessa da ESC entro 30 gg dalla data di emissione e spedizione della stessa. In caso di mancato pagamento ESC avvierà la procedura di recupero del credito e si riserva, nel caso in cui si tratti di prestazione di valutazione della conformità, di ritirare l'attestato/certificato di certificazione.

## 14. AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento potrà essere aggiornato periodicamente sia in caso di variazioni delle procedure adottate da ESC, introdotte per modifica alle norme di riferimento o per

Settore verifiche impianti elettrici	Autorizzazione Ministeriale D.D. Mi.S.E. del 23/12/2019	rev. 03-29/05/2021	pag. 16 di 18
	<b>REGOLAMENTO D'ISPEZIONE</b>	Codifica documento	
Viale della Regione, 6 - CL	DPR 462/2001	<b>RI</b>	

emanazione di nuove norme, che per rendere più efficiente il servizio stesso anche in relazione alle esigenze e proposte avanzate dai clienti.

In tal caso sarà fatta ampia divulgazione della nuova stesura del regolamento, consentendo un periodo di tempo adeguato ai clienti affinché possano conformare le proprie procedure alla nuova edizione.

## 15. RICUSAZIONE

In occasione dell'esecuzione di un'attività d'ispezione, ESC provvederà a comunicare preventivamente al Committente il nominativo dell'ispettore che eseguirà l'attività richiesta.

Il Committente avrà facoltà di ricusarlo nella comunicazione di notifica a mezzo mail o fax, entro cinque giorni a seguito dell'assegnazione dell'attività all'ispettore da parte dell'organismo, motivandone per iscritto le ragioni. ESC, in tal caso, provvederà entro i propri termini stabiliti a comunicare il nominativo dell'ispettore sostituto.

## 16. PRESCRIZIONI SULL'UTILIZZO E LA DIFFUSIONE DI DOCUMENTI CONTENENTI IL LOGO ESC E IL MARCHIO ACCREDIA

L'uso del marchio ACCREDIA sui verbali di verifica o su altri documenti avviene in conformità alle prescrizioni contenute nel RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA", disponibile sul sito web [www.accredia.it](http://www.accredia.it). L'uso del marchio ACCREDIA da parte dei clienti di ESC è consentito in abbinamento al logo dell'Organismo e in conformità a quanto previsto dal regolamento stesso.

Il logo ESC che il cliente intende utilizzare deve essere preventivamente autorizzato da ESC, previa richiesta scritta e deve essere fornito da ESC.

## 17. RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA O MANCATA CONFERMA DELL'ABILITAZIONE RILASCIATA ALL'ORGANISMO DA PARTE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE AI SENSI DEL DPR 462/01

In caso di rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione rilasciata all'organismo da parte dell'autorità competente ai sensi del DPR 462/01, ESC avvertirà i clienti o gli enti contrattualizzati o rispetto ai quali ESC ha assunto l'impegno di esecuzione delle attività di cui al DPR 462/01, specificando la posizione di ESC rispetto all'impegno assunto e/o la previsione della tempistica prevista o presunta per la ripresa dell'attività.

## 18. RECLAMI E RICORSI

### 18.1 RECLAMI

Il cliente nel caso in cui rilevi un operato da parte di ESC non in linea con quanto previsto nel presente regolamento, o procedure o comportamenti del personale ESC non rispondenti alle proprie aspettative, riguardo alla professionalità, cortesia e correttezza, è invitato a manifestare ad ESC quanto da egli rilevato, preferibilmente con invio o consegna di un reclamo scritto, nel quale siano espresse con chiarezza ed obiettività le



Settore verifiche impianti elettrici	Autorizzazione Ministeriale D.D. Mi.S.E. del 23/12/2019	rev. 03-29/05/2021	pag. 17 di 18
	<b>REGOLAMENTO D'ISPEZIONE</b>	Codifica documento	
Viale della Regione, 6 - CL	DPR 462/2001	<b>RI</b>	

motivazioni del reclamo possibilmente supportate da documentazione o evidenze riscontrabili o rintracciabili..

I reclami infatti sono tutti protocollati e inviati alla Direzione Generale, che li esamina e dispone opportuni provvedimenti, in merito. ESC rimane obbligata a rispondere per iscritto a ogni reclamo pervenuto.

Poiché la gestione dei reclami costituisce un valido supporto per monitorare l'efficacia ed efficienza dell'operato di ESC e misurare il grado di conseguimento dei propri obiettivi di miglioramento, si evidenzia l'importanza del reclamo del cliente, soprattutto se fondato, circostanziato è supportato.

## 18.2 RICORSI

Se il cliente non condivide l'esito complessivo o parte di esso in relazione ad una procedura di verifica, può presentare ricorso scritto, specificando quali esiti a proprio parere non sono considerati rispondenti alle risultanze degli accertamenti effettuati.

Il ricorso deve pervenire ad ESC entro 30 gg dalla data di ricevimento dell'esito della prestazione, conclusa ESC. Decorso tale termine gli esiti sono considerati definitivi, salvo diversa decisione della DT.

Nessuna forma di risarcimento è dovuta da ESC al cliente, in caso di accoglimento del ricorso.

La DA, trasmette il ricorso alla DT, che lo esamina e provvede ad adottare i accorgimenti, che ritiene opportuno applicare al caso in esame.

Se il ricorso viene accolto, la DT trasmette alla DA una nota da inviare al cliente, con la quale:

- comunica l'accoglimento del ricorso al cliente;
- descrive l'iter che seguirà ESC per modificare l'esito non conforme;
- avverte il cliente che nel caso in cui sia accertato che il difetto di esito è attribuibile all'operato dello stesso cliente, l'iter necessario alla modifica dell'esito contestato è a suo carico, secondo le prestazioni che ESC dovrà espletare e il tariffario ad esse applicato.

Inoltre la DT:

- mette in atto direttamente o tramite la DA il suddetto iter;
- accerta se il difetto di esito è stato causato da una non conformità ESC o è attribuibile al cliente.

L'ufficio amministrativo provvede a trasmettere al cliente l'accoglimento del ricorso e una copia della nota della DT.

Terminato l'iter ESC emette un nuovo documento in sostituzione, eventualmente, di quello precedentemente emesso che è annullato, e, se accertata la responsabilità del cliente, anche la fattura a suo carico.

Se il ricorso non è accolto la DT trasmette una nota alla DA, che provvede a trasmetterla al cliente.

Tutte le pratiche di ricorso sono trasmesse per conoscenza del RGQ, che le esamina e predisporre una relazione dettagliata al DG.

## 19. CONTROVERSIE

Tutte le controversie eventualmente insorte tra ESC e il Cliente, devono potere essere trattate e superate amichevolmente, nell'interesse di entrambe le parti. Le controversie sorte in relazione all'applicazione del presente regolamento, o per altre motivazioni, non

Settore verifiche impianti elettrici	Autorizzazione Ministeriale D.D. Mi.S.E. del 23/12/2019	rev. 03-29/05/2021	pag. 18 di 18
	<b>REGOLAMENTO D'ISPEZIONE</b>	Codifica documento	
Viale della Regione, 6 - CL	DPR 462/2001	<b>RI</b>	

ricomposte amichevolmente, dovranno essere trattate in sede giudiziaria. Il foro competente è quello di Caltanissetta.

In alternativa le parti possono decidere di comune accordo di ricorrere all'arbitrato, secondo le procedure previste al Titolo VIII del Libro IV del c.p.c..

## 20. DISTRIBUZIONE

Il presente regolamento dovrà essere consegnato al cliente e fa parte integrante dell'incarico. La DA ESC provvede a darne ampia diffusione attraverso la pubblicazione nel sito web [www.certificazioniesc.it](http://www.certificazioniesc.it) e ogni altra forma di pubblicazione che riterrà opportuna.

## 21. TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI

Le tariffe applicate dall'organismo ESC, sono quelle fissate dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.

**Documenti allegati:** LR101 – VP e VS Elenco delle non conformità codificate